

Documento unitario sul documento

“Sintesi delle proposte per la consultazione di cui all’articolo 11 bis, comma 1 della legge regionale 5/2011”

predisposto dall’ERSA per conto della Direzione centrale risorse produttive – Direzione dell’Agricoltura e foreste.

OSSERVAZIONI

Le osservazioni vengono espone in rosso con testo a fianco del testo proposto dall’Amministrazione regionale, onde consentirne un’agevole comprensione e lettura.

**1. DISPOSIZIONI GENERALI
APPLICABILI A TUTTE LE COLTURE
CONTENENTI OGM**

**1.1 REQUISITI PER LA COLTIVAZIONE:
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’
FORMATIVA**

Sarà previsto, quale requisito per procedere alla coltivazione di varietà OGM, la partecipazione e il superamento di un corso rivolto all’acquisizione di conoscenze di base relative a:

- caratteristiche tecniche degli OGM;
- normativa comunitaria, statale e regionale in materia di impiego di OGM in agricoltura;
- applicazione delle misure di coesistenza previste nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Il corso, di durata minima di 8 ore, prevederà un esame scritto di teoria e il rilascio di un attestato di superamento del corso medesimo.

Il corso sarà organizzato, prima dell’inizio di ogni stagione di semina, sulla base della presentazione di richieste scritte di partecipazione.

Il costo del corso, determinato in via forfettaria, sarà a carico dei partecipanti.

Il corso verrà organizzato dall’Amministrazione regionale, attraverso la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, la quale potrà avvalersi dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e di soggetti esterni qualificati.

Con decreto del Vice Direttore centrale preposto all’Area risorse agricole e forestali saranno annualmente stabilite le modalità operative di svolgimento dei corsi: tale provvedimento

**1. DISPOSIZIONI GENERALI
APPLICABILI A TUTTE LE COLTURE
CONTENENTI OGM**

**1.1 REQUISITI PER LA COLTIVAZIONE:
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’
FORMATIVA**

Sarà previsto, quale requisito per procedere alla coltivazione di varietà OGM, la **partecipazione ad un corso ed il superamento del relativo esame finale**, rivolto all’acquisizione di conoscenze di base relative a:

- caratteristiche tecniche degli OGM;
- normativa comunitaria, statale e regionale in materia di impiego di OGM in agricoltura;
- applicazione delle misure di coesistenza previste nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- **rischi ambientali connessi all’uso degli OGM;**
- **rischi per la salute connessi all’uso degli OGM.**

Il corso, di durata minima di **16** ore, prevederà un esame scritto di teoria e il rilascio di un attestato di superamento del corso medesimo.

Il corso sarà organizzato, prima dell’inizio di ogni stagione di semina, sulla base della presentazione di richieste scritte di partecipazione.

Il costo del corso, determinato in via forfettaria, sarà a carico dei partecipanti.

Il corso verrà organizzato dall’Amministrazione regionale, attraverso la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, la quale potrà avvalersi dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e di soggetti esterni qualificati.

Con decreto del Vice Direttore centrale preposto all’Area risorse agricole e forestali saranno annualmente stabilite le modalità operative di svolgimento dei corsi: tale provvedimento stabilirà

stabilirà l'eventuale coinvolgimento dell'ERSA e di soggetti esterni , le date di svolgimento, le modalità di acquisizione delle iscrizioni, il costo del corso a carico dei frequentanti e le modalità di pagamento, i criteri generali per lo svolgimento dell'esame finale ecc.).

La validità del corso sarà di tre anni: al termine del triennio, al fine di mantenere il requisito richiesto per la coltivazione di OGM, sarà necessario frequentare nuovamente il corso. In caso di coltivazione di OGM senza aver superato il corso troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 1 della legge regionale 5/2011.

1.2 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA FORFETTARIA DEI COSTI DEI CONTROLLI

Come consentito dall'articolo 2, comma 5 della legge regionale 5/2011, verrà istituita una tariffa a copertura forfettaria dei costi che l'ERSA sarà chiamata a sostenere per gli accertamenti tecnici tramite campionamenti dei terreni nell'ambito dell'attività di vigilanza, svolta dal Corpo forestale regionale, sul rispetto delle misure di coesistenza.

La tariffa verrà quantificata in 50 euro per ettaro o frazione di ettaro seminato con sementi OGM. L'importo della tariffa dovrà essere versato all'ERSA da parte di ciascun conduttore, entro il 30 giugno di ogni anno, per l'importo corrispondente al complesso dei terreni seminati con OGM.

1.3 LIMITAZIONI TERRITORIALI ALLE COLTURE OGM: ZONE OGM FREE

Verranno individuate alcune zone in cui, per la presenza di specifiche condizioni naturali sarà vietato coltivare OGM in ragione delle seguenti finalità:

1) escludere la possibilità che le api, provenienti dagli apiari aventi localizzazione fissa e individuabile, possano bottinare, ossia raccogliere polline e nettare, su colture OGM e quindi produrre miele contenente OGM;

2) salvaguardare gli ambienti naturali presenti nel sistema regionale delle aree naturali protette;

l'eventuale coinvolgimento dell'ERSA e di soggetti esterni , le date di svolgimento, le modalità di acquisizione delle iscrizioni, il costo del corso a carico dei frequentanti e le modalità di pagamento, i criteri generali per lo svolgimento dell'esame finale ecc.).

La validità del corso sarà di tre anni: al termine del triennio, al fine di mantenere il requisito richiesto per la coltivazione di OGM, sarà necessario frequentare nuovamente il corso.

In caso di coltivazione di OGM senza aver superato il corso troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, **commi 1 e 3** della legge regionale 5/2011.

1.2 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA FORFETTARIA DEI COSTI DEI CONTROLLI

Come consentito dall'articolo 2, comma 5 della legge regionale 5/2011, verrà istituita una tariffa a copertura forfettaria dei costi che l'ERSA sarà chiamata a sostenere per gli accertamenti tecnici tramite campionamenti dei terreni nell'ambito dell'attività di vigilanza, svolta dal Corpo forestale regionale, sul rispetto delle misure di coesistenza.

La tariffa verrà quantificata in **100** euro per ettaro o frazione di ettaro seminato con sementi OGM. L'importo della tariffa dovrà essere versato all'ERSA da parte di ciascun conduttore, entro il 30 giugno di ogni anno, per l'importo corrispondente al complesso dei terreni seminati con OGM.

1.3 LIMITAZIONI TERRITORIALI ALLE COLTURE OGM: ZONE OGM FREE

Verranno individuate alcune zone in cui, per la presenza di specifiche condizioni naturali sarà vietato coltivare OGM in ragione delle seguenti finalità:

1) escludere la possibilità che le api, provenienti dagli apiari aventi localizzazione fissa e individuabile, possano bottinare, ossia raccogliere polline e nettare, su colture OGM e quindi produrre miele contenente OGM;

occorre tutelare anche gli apicoltori che esercitano il nomadismo che è particolarmente protetto dalla LR 6 2010 art. 8 "La Regione promuove la pratica del nomadismo in applicazione dei principi di tutela sanitaria degli alveari, di miglior utilizzo del pascolo per le api e di rispetto dei diritti acquisiti dagli apicoltori nell'utilizzo delle postazioni."

2) salvaguardare gli ambienti naturali presenti nel sistema regionale delle aree naturali protette;

3) tutelare le produzioni extra regionali ed extra nazionali, comprese quelle apistiche, nelle more della definizione di specifiche misure per le aree confinanti, assunte in modo concordato con le autorità interessate.

Con riferimento alla prima finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM entro 3.000 metri dagli apiari stanziali la cui localizzazione viene denunciata ai Consorzi provinciali degli apicoltori entro il 31 ottobre di ogni anno ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6/2010 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).

Con riferimento alla seconda finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM nelle aree naturali di seguito elencate e entro 500 metri

dal confine delle medesime:

- a) i siti Natura 2000 (SIC, ZPS);
- b) le aree protette di cui alla legge regionale 42/1996 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali): parchi regionali, riserve naturali, biotopi naturali, parchi comunali e intercomunali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) e aree di reperimento;
- c) i prati stabili di cui alla legge regionale 9/2005 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

Con riferimento alla terza finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM entro 3.000 metri dai confini della Regione con altri Stati e con altre

3) tutelare le produzioni extra regionali ed extra nazionali, comprese quelle apistiche, nelle more della definizione di specifiche misure per le aree confinanti, assunte in modo concordato con le autorità interessate.

4) tutelare le coltivazioni biologiche e le altre coltivazioni di pregio (DOP, DOC, IGP, AQA, tradizionali ecc.);

5) tutelare le produzioni sementiere e vivaistiche;

6) tutelare i comuni che hanno deliberato la non coltivazione di OGM sul proprio territorio.

Con riferimento alla prima finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM entro 5.000 metri* (vedi documento Studi dipartimento politico Parlamento Europeo A "Impatto della sentenza della Corte di Giustizia dell'UE sulla direttiva miele e la rilevante legislazione esistente) dagli apiari stanziali e nomadi la cui localizzazione viene denunciata ai Consorzi provinciali degli apicoltori entro il 31 ottobre di ogni anno ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6/2010 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).

Con riferimento alla seconda finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM nelle aree naturali di seguito elencate e entro 1000 metri (SCHEMA DI PROPOSTA PER L'ADOZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE SULLE NORME QUADRO DELLA COESISTENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 22 NOVEMBRE 2004, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 29 GENNAIO 2005, N. 5 VIERI.) dal confine delle medesime:

- a) i siti Natura 2000 (SIC, ZPS);
- b) le aree protette di cui alla legge regionale 42/1996 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali): parchi regionali, riserve naturali, biotopi naturali, parchi comunali e intercomunali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) e aree di reperimento;
- c) i prati stabili di cui alla legge regionale 9/2005 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);
- d) geositi;
- e) aree wilderness individuate con DGR n. 4097 del 28.12.2007;
- f) le aree di cui all'art. 142 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- g) le aree ad alta densità abitativa e/o nei pressi di luoghi dove risiedono persone ad alta sensibilità o esposizione (ospedali, scuole, case per anziani, asili, case rurali isolate, ecc.).

Con riferimento alla terza finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM entro 3.000 metri dai confini della Regione con altri Stati e con altre

Regioni. Tale distanza equivale a quella prevista con riguardo agli apiari stanziali, anche in considerazione del fatto che non è possibile per l'Amministrazione regionale prescrivere obblighi di invio di informazioni in capo alle organizzazioni degli apicoltori presenti fuori del territorio regionale.

Le zone "OGM free" entro cui operano i divieti sopra descritti verranno individuate, entro il 31 dicembre di ogni anno, con delibera della Giunta regionale, sentito l'ERSA.
Sulla base delle determinazioni della Giunta regionale, l'ERSA pubblicherà sul proprio sito la mappatura di tutte le zone in cui, anno per anno, sarà vietata la coltivazione di OGM.

Regioni. Tale distanza equivale a quella prevista con riguardo agli apiari stanziali, anche in considerazione del fatto che non è possibile per l'Amministrazione regionale prescrivere obblighi di invio di informazioni in capo alle organizzazioni degli apicoltori presenti fuori del territorio regionale.

Con riferimento alla quarta finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM entro 3000 metri dal confine delle coltivazioni biologiche e ad altro marchio di qualità. La presenza di nuove coltivazioni biologiche, inoltre, sarà sempre prioritariamente consentita e favorita, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sulle coltivazioni transgeniche.

Con riferimento alla quinta finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM entro 3000 metri dal confine di colture sementiere e vivaistiche.

In tutte le aree sopra descritte, le distanze di sicurezza saranno aumentate del 50% se ricadenti in zone soggette ad elevata ventosità.

Con riferimento alla sesta finalità, è previsto il divieto di coltivare OGM sul territorio di quei Comuni che, alla data di approvazione del presente Regolamento o in data successiva, hanno deliberato di essere "Comune Antitransgenico", anche se in presenza di altri dei requisiti di cui ai punti precedenti.

Le zone "OGM free" entro cui operano i divieti sopra descritti verranno individuate, entro il 31 dicembre di ogni anno, con delibera della Giunta regionale, sentito l'ERSA.

Sulla base delle determinazioni della Giunta regionale, l'ERSA pubblicherà sul proprio sito la mappatura di tutte le zone in cui, anno per anno, sarà vietata la coltivazione di OGM.

Sarà altresì pubblicata ogni anno la dislocazione degli apiari e delle aree ove è possibile la coltivazione di OGM.

Ai sensi del disposto dell'articolo 26 del D. Lgs 224/2003, tutti i dati relativi all'applicazione del presente regolamento sono pubblici, disponibili sui siti istituzionali e forniti gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta.

1.4 OBBLIGHI ASSICURATIVI E FONDO REGIONALE

Chi intende coltivare OGM deve contrarre, prima della semina, apposita polizza assicurativa o fideiussoria per la copertura di eventuali danni provocati alle colture e ai prodotti di terzi.

A tal fine, la Regione costituisce un apposito Fondo finanziato attraverso:

la tariffa regionale per ettaro di coltivazione GM;
la tariffa regionale annuale di registrazione degli

2. DISPOSIZIONI PER LA COLTURA DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OGM: MAIS

2.1 PRESCRIZIONI PER EVITARE L'IMPOLLINAZIONE INCROCIATA DA CAMPI DI MAIS OGM

Fatto salvo il rispetto delle limitazioni territoriali come sopra individuate, per evitare l'assenza del rischio di commistione

fra colture transgeniche e non, il conduttore che intende coltivare varietà di mais OGM dovrà osservare una delle seguenti prescrizioni, fra loro alternative:

a) osservare una distanza di isolamento di 500 metri.

La distanza di isolamento è la distanza, misurata dal bordo dell'appezzamento, entro cui va comunicata l'intenzione di seminare OGM a tutti gli altri conduttori di terreni coltivati con seminativi e dotati di fascicolo aziendale gestito attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Tale comunicazione dovrà avvenire con raccomanda AR o posta elettronica certificata, almeno 60 giorni

prima della semina delle colture OGM.

I destinatari della comunicazione potranno manifestare la propria contrarietà entro 30 giorni dal ricevimento con le medesime modalità.

In tal caso la semina di OGM potrà avvenire purché sia rispettata la distanza di 500 metri dall'appezzamento di colui che ha manifestato la propria contrarietà. *Questa frase non è chiara, non si capisce a quale distanza potrà seminare l'ogiemmistista da chi non ha espresso contrarietà!!!*

Grafico 1. Esempio di distanza di isolamento

operatori della filiera di produzione OGM; il pagamento dei corsi per l'ottenimento dei Patentini previsti dal presente regolamento; le sanzioni irrogate ai sensi della LR 5/2011; eventuali altre risorse destinate dalla Regione.

2. DISPOSIZIONI PER LA COLTURA DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OGM: MAIS

2.1 PRESCRIZIONI PER EVITARE L'IMPOLLINAZIONE INCROCIATA DA CAMPI DI MAIS OGM

Fatto salvo il rispetto delle limitazioni territoriali come sopra individuate, **per evitare l'assenza del rischio di commistione (c'è qualcosa che non torna in questa frase! Forse si voleva dire: "per evitare il rischio di commistione")** fra colture transgeniche e non, il conduttore che intende coltivare varietà di mais OGM dovrà osservare una delle seguenti prescrizioni, fra loro alternative:

a) osservare una distanza di isolamento **progressivamente crescente in relazione diretta alla ampiezza della superficie che si intende coltivare a OGM, secondo le seguenti misure: 3000 m se l'appezzamento OGM ≤ 1ha; 4500m se l'appezzamento >1ha < 5ha; 6000 m se l'appezzamento >5ha.**

La distanza di isolamento è la distanza, misurata dal bordo dell'appezzamento, entro cui va comunicata l'intenzione di seminare OGM a tutti gli altri conduttori di terreni coltivati ~~con~~ **seminativi** e dotati **o meno** di fascicolo aziendale gestito attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

La comunicazione contenente i dati catastali e le relative mappe sarà inviata anche all'ERSA analogamente a quanto previsto al paragrafo 2.1.1.1.

Tale comunicazione dovrà avvenire con raccomanda AR o posta elettronica certificata, almeno 60 giorni prima della semina delle colture OGM.

I destinatari della comunicazione potranno manifestare la propria contrarietà entro 30 giorni dal ricevimento con le medesime modalità.

In tal caso la semina di OGM potrà avvenire purché sia rispettata la distanza **sopra prevista** dall'appezzamento di colui che ha manifestato la propria contrarietà.

Grafico 1. Esempio di distanza di isolamento

b) costituire, anche assieme ad altri conduttori, una

b) costituire, anche assieme ad altri conduttori, una zona cuscinetto di 250 metri.

La zona cuscinetto, pari alla metà della distanza di isolamento, è la fascia di mais NON OGM, seminato 5 giorni prima o 5 giorni dopo il mais OGM e avente gli stessi tempi di maturazione (stessa classe FAO).

Per la costituzione della zona cuscinetto possono essere coinvolti più conduttori. Potrà verificarsi infatti che:

- uno o più conduttori destinino i propri appezzamenti alla costituzione di una zona cuscinetto a servizio di un altro o di altri conduttori;
- più conduttori con appezzamenti affiancati destinino parte del proprio appezzamento alla semina di mais OGM e parte alla zona cuscinetto.

Grafico 2. Esempio di zona cuscinetto costituita da un solo conduttore

Grafico 3. Esempio di zona cuscinetto costituita da più conduttori (appezzamento comune)

In tutti questi casi, ai fini dell'applicazione delle misure di coesistenza e dei relativi controlli, l'insieme degli appezzamenti seminati con mais OGM e di quelli con mais NON OGM inclusi nella zona cuscinetto

saranno considerati come un unico appezzamento denominato "appezzamento comune".

2.1.1 APPLICAZIONE DELLA DISTANZA DI ISOLAMENTO

Nel caso in cui il conduttore scegliesse di osservare la distanza di isolamento:

- la comunicazione ai conduttori interessati dovrà avvenire sulla base di un fac simile predisposto dalla Regione e che sarà allegato al regolamento che disciplinerà le misure di coesistenza. La comunicazione indicherà, in particolare, gli estremi dell'appezzamento in cui sarà seminata la coltura OGM, il giorno della semina, la specie, l'evento e la varietà della coltura;
- l'insieme delle comunicazioni dovrà essere conservato fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla semina.

Chi non manifesterà la propria contrarietà entro il termine (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) e con le modalità previste (raccomanda AR o posta elettronica certificata)

zona cuscinetto di **profondità progressivamente crescente in relazione diretta all'ampiezza della superficie che si intende coltivare a OGM, secondo le seguenti misure: 3000 m se appezzamento =< 1ha; 4500m se appezzamento >1ha < 5ha; 6000 m se appezzamento >5ha.**

La zona cuscinetto, ~~pari alla metà della distanza di isolamento,~~ è la fascia di mais NON OGM, seminato 5 giorni prima o 5 giorni dopo il mais OGM e avente gli stessi tempi di maturazione (stessa classe FAO).

Per la costituzione della zona cuscinetto possono essere coinvolti più conduttori.

Potrà verificarsi infatti che:

- uno o più conduttori destinino i propri appezzamenti alla costituzione di una zona cuscinetto a servizio di un altro o di altri conduttori;
- più conduttori con appezzamenti affiancati destinino parte del proprio appezzamento alla semina di mais OGM e parte alla zona cuscinetto.

Grafico 2. Esempio di zona cuscinetto costituita da un solo conduttore

Grafico 3. Esempio di zona cuscinetto costituita da più conduttori (appezzamento comune)

In tutti questi casi, ai fini dell'applicazione delle misure di coesistenza e dei relativi controlli, l'insieme degli appezzamenti seminati con mais OGM e di quelli con mais NON OGM inclusi nella zona cuscinetto

saranno considerati come un unico appezzamento denominato "appezzamento comune".

2.1.1 APPLICAZIONE DELLA DISTANZA DI ISOLAMENTO

Nel caso in cui il conduttore scegliesse di osservare la distanza di isolamento:

- la comunicazione ai conduttori interessati dovrà avvenire sulla base di un fac simile predisposto dalla Regione e che sarà allegato al regolamento che disciplinerà le misure di coesistenza. La comunicazione indicherà, in particolare, gli estremi dell'appezzamento in cui sarà seminata la coltura OGM, il giorno della semina, la specie, l'evento e la varietà della coltura;
- l'insieme delle comunicazioni dovrà essere conservato **per i dieci anni successivi all'anno della semina in applicazione del disposto dell'art. 30, c. 2 del D. Lgs 224/2003.**

Chi non manifesterà la propria contrarietà entro il termine (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) e con le modalità previste (raccomanda AR o posta elettronica certificata)

sarà assoggettato al rispetto delle misure di coesistenza relative alle fasi di conservazione, raccolta e trasporto e agli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1830/2003, in quanto il mais potrebbe contenere OGM in misura superiore alla

percentuale dello 0,9% oltre la quale si applicano gli obblighi relativi all'etichettatura e alla tracciabilità. Un tanto sarà espressamente riportato anche sul fac simile della comunicazione.

Va evidenziato che, a seguito del ricevimento della comunicazione, i conduttori potranno sottoscrivere con colui che semina OGM eventuali accordi (ad esempio per il rispetto di eventuali misure di isolamento temporale o per la semina di mais con classi FAO differenti), ma tali accordi rimarranno estranei ad ogni valutazione e controllo dell'Amministrazione regionale.

Dal punto di vista delle procedure amministrative che dovranno essere applicate, si segnala che:

1. al fine di rendere possibili i controlli sull'osservanza della distanza di isolamento, verrà attivata una procedura informatica attraverso il Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (SIAGRI FVG) per la comunicazione, entro 15 giorni dall'avvenuta semina, delle seguenti informazioni:
 - o estremi del conduttore;
 - o data di semina;
 - o localizzazione dell'appezzamento;
 - o tipo di prescrizione applicata: distanza di isolamento;
 - o specie, evento e varietà della coltura seminata.

Tale comunicazione assolverà anche gli obblighi di comunicazione cui è tenuto il conduttore per effetto dell'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003 ai sensi del quale chiunque coltiva OGM comunica alle regioni, entro quindici giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni.

2. la Regione attiverà controlli a campione nell'ambito dei quali sarà verificata la documentazione attestante l'avvenuto invio delle comunicazioni;
3. nel caso in cui le comunicazioni non siano state trasmesse, con riferimento a tutti o parte dei conduttori interessati, verrà intimato al conduttore che ha seminato OGM di acquisire il consenso degli interessati

sarà assoggettato al rispetto delle misure di coesistenza relative alle fasi di conservazione, raccolta e trasporto e agli obblighi di cui al D. Lgv 70/05 di attuazione del regolamento (CE) n. 1830/2003, in quanto il mais potrebbe contenere OGM in misura superiore alla percentuale dello 0,9% oltre la quale si applicano gli obblighi relativi all'etichettatura e alla tracciabilità. Un tanto sarà espressamente riportato anche sul fac simile della comunicazione.

Va evidenziato che, a seguito del ricevimento della comunicazione, i conduttori potranno sottoscrivere con colui che semina OGM eventuali accordi (ad esempio per il rispetto di eventuali misure di isolamento temporale o per la semina di mais con classi FAO differenti), ma tali accordi rimarranno estranei ad ogni valutazione e controllo dell'Amministrazione regionale.

Dal punto di vista delle procedure amministrative che dovranno essere applicate, si segnala che:

1. al fine di rendere possibili i controlli sull'osservanza della distanza di isolamento, verrà attivata una procedura informatica attraverso il Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (SIAGRI FVG) per la comunicazione, entro 15 giorni dall'avvenuta semina, delle seguenti informazioni:
 - o estremi del conduttore;
 - o data di semina;
 - o localizzazione dell'appezzamento;
 - o tipo di prescrizione applicata: distanza di isolamento;
 - o specie, evento e varietà della coltura seminata;
 - o tipo di macchine utilizzate, targa e matricola, loro proprietario e periodo di utilizzazione previsto.**

Tale comunicazione assolverà anche gli obblighi di comunicazione cui è tenuto il conduttore per effetto dell'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003 ai sensi del quale chiunque coltiva OGM comunica alle regioni, entro quindici giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni.

La comunicazione sarà inoltrata anche all'ERSA e al Servizio del Corpo forestale regionale.

2. la Regione attiverà controlli a campione nell'ambito dei quali sarà verificata la documentazione attestante l'avvenuto invio delle comunicazioni;
3. nel caso in cui le comunicazioni non siano state trasmesse, con riferimento a tutti o parte dei conduttori interessati, verrà intimato al conduttore che ha seminato OGM di acquisire il consenso degli interessati

entro un termine di volta in volta stabilito in base alla fase di sviluppo del mais. Tale termine non potrà comunque essere superiore a 30 giorni. Per l'acquisizione dei consensi sarà utilizzato un fac simile predisposto dalla Regione e allegato al regolamento che disciplinerà le misure di coesistenza;

4. nel caso in cui i consensi non venissero acquisiti nel termine prescritto, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005.

2.1.2 COSTITUZIONE DELLA ZONA CUSCINETTO

Nel caso in cui venisse costituita una zona cuscinetto da parte di un unico conduttore:

1. il conduttore comunicherà alla Regione, tramite il SIAGRI, entro 15 giorni dall'avvenuta semina, delle seguenti informazioni:
 - o estremi del conduttore;
 - o data di semina;
 - o localizzazione dell'appezzamento;
 - o tipo di prescrizione applicata: costituzione della zona cuscinetto;
 - o specie, evento e varietà della coltura seminata.

Tale comunicazione assolverà anche gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003;

2. la Regione attiverà controlli a campione nell'ambito dei quali saranno effettuati sopralluoghi e campionamenti per accertare che, nella zona cuscinetto, è stato piantato mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM;

3. nel caso in cui venissero riscontrate difformità, sarà intimato di sanarle emasculando o, in alternativa, rimuovendo le piante prima della fioritura, per una larghezza doppia a quella che manca al fine di costituire la zona cuscinetto. La dovrà essere adempiuta entro un termine di volta in volta stabilito in base alla fase fenologica del mais. Tale termine non potrà comunque essere superiore a 30 giorni;

entro un termine di volta in volta stabilito in base alla fase di sviluppo del mais. Tale termine non potrà comunque essere superiore a 30 giorni. Per l'acquisizione dei consensi sarà utilizzato un fac simile predisposto dalla Regione e allegato al regolamento che disciplinerà le misure di coesistenza;

4. nel caso in cui i consensi non venissero acquisiti nel termine prescritto, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005 **oltre a quella del comma 3 del medesimo articolo.**

5. In caso di terreni in affitto, il conduttore che intende coltivare prodotti OGM dovrà ottenere l'assenso scritto del proprietario del fondo. Chi intende coltivare colture transgeniche deve contrarre, prima della semina, specifica polizza assicurativa o fideiussoria per la copertura di eventuali danni provocati.

2.1.2 COSTITUZIONE DELLA ZONA CUSCINETTO

Nel caso in cui venisse costituita una zona cuscinetto da parte di un unico conduttore:

1. il conduttore comunicherà alla Regione, tramite il SIAGRI, entro 15 giorni dall'avvenuta semina, delle seguenti informazioni:
 - o estremi del conduttore;
 - o data di semina;
 - o localizzazione dell'appezzamento;
 - o tipo di prescrizione applicata: costituzione della zona cuscinetto;
 - o specie, evento e varietà della coltura seminata;
 - o tipo di macchine utilizzate, targa e matricola, loro proprietario e periodo di utilizzazione previsto.**

Tale comunicazione assolverà anche gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003;

2. la Regione attiverà controlli a campione nell'ambito dei quali saranno effettuati sopralluoghi e campionamenti per accertare che, nella zona cuscinetto, è stato piantato mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM;

3. nel caso in cui venissero riscontrate difformità, sarà intimato di sanarle emasculando, **se prima della fioritura, o, in alternativa, rimuovendo le piante OGM, se dopo la fioritura**, per una larghezza doppia a quella che manca al fine di costituire la zona cuscinetto. La **(manca qualcosa)** dovrà essere adempiuta entro un termine di volta in volta stabilito in base alla fase fenologica del mais. Tale termine non potrà comunque essere superiore a 30 giorni;

4. nel caso in cui le difformità non venissero sanate nel termine prescritto, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005;
 5. nessuna incombenza o controllo saranno previsti a carico dei conduttori esterni alla zona cuscinetto.

Le procedure amministrative conseguenti alla costituzione di un appezzamento comune da parte di più conduttori, finalizzato alla costituzione di una zona cuscinetto saranno analoghe a quelle appena descritte con le uniche seguenti particolarità relative alle sole fasi 1 e 2:

1. nell'ambito della comunicazione al SIAGRI, ciascun conduttore comunicherà che, ai fini dell'applicazione delle misure di coesistenza, è stato costituito, con accordo scritto, un "appezzamento comune" che utilizza la zona cuscinetto e trasmetterà gli identificativi degli altri conduttori aderenti. Anche in questo caso, tale comunicazione assolverà gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003;

2. la Regione attiverà controlli a campione nell'ambito dei quali sarà acquisito l'accordo scritto e verrà verificato, anche attraverso prove a campione dei terreni, che la zona cuscinetto sia costituita da mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM.

2.2 PRESCRIZIONI PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA

2.2.1 APPLICAZIONE DELLA DISTANZA DI ISOLAMENTO

In caso di applicazione della distanza di isolamento dovrà essere costituita una "fascia di pulizia" su un bordo interno all'appezzamento, seminata con mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM. La fascia dovrà essere seminata entro 5 giorni prima o 5 giorni dopo il giorno della semina del mais OGM e dovrà essere di dimensioni tali da garantire la produzione di

4. nel caso in cui le difformità non venissero sanate nel termine prescritto, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 1 della legge regionale 5/2011, **oltre a quella del comma 3 del medesimo articolo** ;
 5. nessuna incombenza o controllo saranno previsti a carico dei conduttori esterni alla zona cuscinetto **se non da questi richiesti a tutela delle proprie coltivazioni e con costi dei controlli a carico del conduttore OGM.**

Le procedure amministrative conseguenti alla costituzione di un appezzamento comune da parte di più conduttori, finalizzato alla costituzione di una zona cuscinetto saranno analoghe a quelle appena descritte con le uniche seguenti particolarità relative alle sole fasi 1 e 2:

1. nell'ambito della comunicazione al SIAGRI, ciascun conduttore comunicherà che, ai fini dell'applicazione delle misure di coesistenza, è stato costituito, con accordo scritto, un "appezzamento comune" che utilizza la zona cuscinetto e trasmetterà gli identificativi **di tutti gli** altri conduttori aderenti. Anche in questo caso, tale comunicazione assolverà gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003;

2. la Regione attiverà controlli a campione nell'ambito dei quali sarà acquisito l'accordo scritto e verrà verificato, anche attraverso prove a campione dei terreni, che la zona cuscinetto sia costituita da mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM.

3. In caso di terreni in affitto, il conduttore che intende coltivare prodotti OGM dovrà ottenere l'assenso scritto del proprietario del fondo.

2.2 PRESCRIZIONI PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA (forse trattasi di SEMINA?)

2.2.1 APPLICAZIONE DELLA DISTANZA DI ISOLAMENTO

In caso di applicazione della distanza di isolamento dovrà essere costituita una "fascia di pulizia" su un bordo interno all'appezzamento, seminata con mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM. **La fascia dovrà essere seminata entro 5 giorni prima o 5 giorni dopo il giorno della semina del mais OGM e dovrà essere di dimensioni tali da garantire la produzione di almeno 10 quintali di**

almeno 10 quintali di granella.

Le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate prima sull'appezzamento OGM e successivamente, previo scarico della tramoggia, sulla "fascia di pulizia".

La mancata costituzione della "fascia di pulizia" o lo svolgimento delle operazioni di raccolta in difformità a quanto prescritto, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 1 della legge regionale 5/2011.

Dal punto di vista delle procedure amministrative che dovranno essere applicate, si segnala che:

- 1) l'esistenza della "fascia di pulizia" verrà verificata in occasione dell'eventuale controllo a campione successivo alla comunicazione di avvenuta semina: a tal fine il conduttore sarà tenuto a predisporre ed esibire una mappa in cui verrà evidenziata l'ubicazione della fascia e il numero di file da cui è costituita;
- 2) al fine di rendere possibile il controllo delle operazioni di raccolta, la data di raccolta dovrà essere comunicata tramite SIAGRI con preavviso di almeno tre giorni.

2.2.2 COSTITUZIONE DELLA ZONA CUSCINETTO

In caso di costituzione della zona cuscinetto, le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate prima sull'appezzamento OGM e successivamente, previo scarico della tramoggia, nella zona cuscinetto.

La mancata osservanza delle predette prescrizioni relative alla fase di raccolta, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005.

Dal punto di vista delle procedure amministrative, si segnala che, al fine di rendere possibile i controlli, la data di raccolta sarà comunicata tramite SIAGRI con preavviso di almeno 3 giorni. In caso di modifica della data di raccolta dovrà essere dato preavviso entro il giorno precedente alla data originariamente individuata.

granella. ??? Perché si parla di semina nel paragrafo relativo alla raccolta??? Inoltre, 10 quintali senza nessun riferimento a superficie? 10 q si producono su circa 800 mq che tradotti in ml significano una larghezza di 5 m x 160m, pari al perimetro di un quadrato di 40 m di lato!!! NON E' NIENTE!!! E comunque, se si utilizzano macchine stagionalmente dedicate, come previsto al punto 2.2.4, non si pone il problema dell'igienizzazione.

Le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate prima sull'appezzamento OGM e successivamente, previo scarico della tramoggia, sulla "fascia di pulizia".

La mancata costituzione della "fascia di pulizia" o lo svolgimento delle operazioni di raccolta in difformità a quanto prescritto, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, **commi 1 e 3**, della legge regionale 5/2011.

Dal punto di vista delle procedure amministrative che dovranno essere applicate, si segnala che:

- 1) l'esistenza della "fascia di pulizia" verrà verificata in occasione dell'eventuale controllo a campione successivo alla comunicazione di avvenuta semina: a tal fine il conduttore sarà tenuto a predisporre ed esibire una mappa in cui verrà evidenziata l'ubicazione della fascia e il numero di file da cui è costituita;
- 2) al fine di rendere possibile il controllo delle operazioni di raccolta, la data di raccolta dovrà essere comunicata tramite SIAGRI con preavviso di almeno **quindici** giorni.

2.2.2 COSTITUZIONE DELLA ZONA CUSCINETTO

In caso di costituzione della zona cuscinetto, le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate prima sull'appezzamento OGM e successivamente, previo scarico della tramoggia, nella zona cuscinetto.

La mancata osservanza delle predette prescrizioni relative alla fase di raccolta, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, **commi 1 e 3** della legge regionale **5/2011**.

Dal punto di vista delle procedure amministrative, si segnala che, al fine di rendere possibile i controlli, la data di raccolta sarà comunicata tramite SIAGRI con preavviso di almeno **15** giorni. In caso di modifica della data di raccolta dovrà essere dato preavviso entro il giorno precedente alla data originariamente individuata.

2.2.3 INSTALLAZIONE CARTELLI MONITORI

Chi coltiva OGM è tenuto ad installare appositi cartelli monitori predisposti dalla Regione, indicanti la presenza di coltivazione OGM in ottemperanza al disposto dell'art. 12 c. 6 D. Lgv 224/2003.

2.2.4. ULTERIORI MISURE PER LA COESISTENZA

Al fine di evitare ogni commistione con altre sementi la conservazione di sementi geneticamente modificate deve avvenire in locali separati e in imballi integri ed etichettati. Le sementi geneticamente modificate sono trasportate in contenitori chiusi.

Le seminatrici utilizzate per le sementi geneticamente modificate sono sottoposte ad accurata pulizia immediatamente dopo le operazioni di semina e sono identificabili attraverso i registri di cui al punto 2.2.5. In caso di impiego condiviso tra più agricoltori, le seminatrici di cui al presente comma, limitatamente alla stessa stagione di semina, non possono essere utilizzate ai fini della coltivazione di piante diverse da quelle transgeniche.

Le macchine e le attrezzature impiegate per il raccolto dei prodotti di coltivazioni transgeniche sono sottoposte ad operazioni di accurata pulizia immediatamente dopo ogni utilizzo e sono identificabili attraverso i registri di cui al punto 2.2.5. In caso di impiego condiviso tra più agricoltori, le macchine e le attrezzature di cui al presente comma, limitatamente alla stessa stagione di raccolta, non possono essere utilizzate per il raccolto di prodotti diversi da quelli ottenuti da piante transgeniche.

Il trasporto, la conservazione, la lavorazione ed ogni altra operazione effettuata sui prodotti delle coltivazioni transgeniche, dalla raccolta al primo punto di vendita, deve avvenire in regime di separazione fisica dai prodotti delle coltivazioni diverse da quelle transgeniche e attraverso l'impiego di macchinari stagionalmente dedicati, nonché identificabili attraverso i registri di cui al punto 2.2.5.

2.2.5 ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI OPERATORI.

Gli agricoltori che intendono praticare coltivazioni transgeniche hanno l'obbligo, prima di procedere all'acquisto delle sementi per la campagna successiva, di notificare ai competenti uffici regionali le informazioni utili all'individuazione degli appezzamenti interessati, nonché il tipo di coltivazione, l'epoca di semina, di fioritura e di raccolta. La notifica di cui al presente comma è

utilizzata ai fini della trasmissione dei dati d'interesse del pubblico registro di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. e dei controlli di cui all'articolo 7 della LR 5/2011.

Ai fini della coltivazione di piante transgeniche, gli agricoltori hanno l'obbligo di elaborare un piano di gestione aziendale fondato sulla tenuta di registri aziendali recanti le informazioni relative:

alle pratiche colturali ed alle tecniche applicate ai fini della separazione dei campi, della conservazione delle sementi, della semina, del raccolto, del trasporto, del magazzinaggio e della conservazione dei prodotti;

b) all'identificazione delle macchine, delle attrezzature e degli impianti utilizzati dalle fasi preparatorie la coltivazione, fino al primo punto di vendita dei prodotti ottenuti dalle coltivazioni transgeniche;

all'identificazione dei fornitori di sementi transgeniche o di altri prodotti geneticamente modificati utilizzati in azienda;

all'identificazione dei fornitori di prestazioni e servizi, con particolare riferimento a quelli agromeccanici, cui è stato fatto ricorso ai fini dell'ottenimento delle produzioni transgeniche;

e) alle modalità di vendita e/o cessione dei prodotti delle coltivazioni geneticamente modificate.

Le imprese agromeccaniche che forniscono servizi ad aziende interessate alla coltivazione di piante transgeniche hanno l'obbligo della tenuta di registri recanti le informazioni necessarie

all'identificazione delle macchine e delle attrezzature destinate alle diverse operazioni che, ai sensi di quanto previsto dal punto 2.2.4, devono essere unicamente destinate, nel corso dell'annata agraria, alle coltivazioni transgeniche ed ai loro prodotti.

La Regione provvede, attraverso apposita modulistica inviata agli agricoltori ed agli altri operatori di cui al presente regolamento, a raccogliere tutte le informazioni previste ed a costituire una banca dati regionale, utilizzabile ai fini dell'attivazione di un servizio di monitoraggio e di controllo sulle misure di coesistenza, anche ai fini di una loro riconsiderazione.

Le informazioni di cui al comma precedente sono utilizzate ai fini della tenuta, nell'ambito del SIAN, degli elementi conoscitivi di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2005, n. 5.

3 BUONE PRASSI PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA

L'inosservanza delle buone prassi non comporta l'applicazione di sanzioni.

3.1 BUONE PRASSI RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE DELLE SEMENTI

Le sementi OGM sono conservate nella loro confezione originaria senza che l'etichetta venga rimossa.

Le confezioni sono tenute separate dalle varietà NON OGM, se possibile sono conservate in locali distinti.

Anche dopo la semina, i semi avanzati sono conservati nella confezione originaria e tenuti separati

3.2 BUONE PRASSI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI SEMINA

Qualora le seminatrici non vengano dedicate esclusivamente agli OGM:

- in caso di applicazione delle distanze di isolamento: viene effettuata la semina del mais OGM, poi viene realizzata la pulizia delle tramogge che contengono i semi e successivamente viene effettuata la semina della fascia di pulizia;
- in caso di costituzione della zona cuscinetto: viene effettuata la semina del mais OGM e successivamente la semina della zona cuscinetto. Nel caso in cui la semina non avvenga secondo tali modalità, va comunque effettuata la pulizia della seminatrice dopo la semina degli OGM.

3.3 BUONE PRASSI RELATIVE AL TRASPORTO

Qualora non sia possibile l'uso di automezzi dedicati per i diversi sistemi di produzione, i rimorchi usati devono essere svuotati al termine del trasporto di OGM e puliti.

3 BUONE PRASSI PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA

L'inosservanza delle buone prassi non comporta l'applicazione di sanzioni. **il comma 3 dell'art. 8 prevede cmq sanzioni per ogni deroga alle disposizioni tecniche del regolamento. E queste sono disposizioni tecniche!!!**

3.1 BUONE PRASSI RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE DELLE SEMENTI

Le sementi OGM sono conservate nella loro confezione originaria senza che l'etichetta venga rimossa.

Le confezioni sono tenute separate dalle varietà NON OGM, ~~se possibile~~ sono conservate in locali distinti, **appositamente dedicati al deposito e conservazione delle sementi transgeniche.**

Anche dopo la semina, i semi avanzati sono conservati nella **confezione** originaria e tenuti separati

3.2 BUONE PRASSI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI SEMINA

Qualora le seminatrici non vengano dedicate esclusivamente agli OGM: **(non ha senso se si applica separazione delle macchine stagionalmente dedicate, come da punto 2.2.4)**

- in caso di applicazione delle distanze di isolamento: viene effettuata la semina del mais OGM, poi viene realizzata la pulizia delle tramogge che contengono i semi e successivamente viene effettuata la semina della fascia di pulizia;
- in caso di costituzione della zona cuscinetto: viene effettuata la semina del mais OGM e successivamente la semina della zona cuscinetto. Nel caso in cui la semina non avvenga secondo tali modalità, va comunque effettuata la pulizia della seminatrice dopo la semina degli OGM **e si procede al sanzionamento ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 3 della LR 5/2011.**

3.3 BUONE PRASSI RELATIVE AL TRASPORTO

Qualora non sia possibile l'uso di automezzi dedicati per i diversi sistemi di produzione, i rimorchi usati devono essere svuotati al termine del trasporto di OGM e puliti.

4. RITORNO ALLE COLTIVAZIONI CONVENZIONALI O BIOLOGICHE

4.1. In caso di ritorno alla coltivazione di specie convenzionali su di un terreno che nell'anno precedente aveva ospitato specie di tipo geneticamente modificato, per il primo anno, lo stesso appezzamento è considerato come se fosse investito a piante transgeniche e, pertanto, le relative coltivazioni sono realizzate nel rispetto delle misure di cui al presente regolamento.

4.2. Prima del raccolto, i prodotti ottenuti negli appezzamenti di cui al comma 1, sono sottoposti a controllo, per verificare il livello di presenza di organismi geneticamente modificati. Nel caso tale livello rientri nei limiti di commistione ritenuta accidentale ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, gli stessi appezzamenti, a decorrere dall'anno successivo, potranno essere messi a coltura senza osservare le misure per la coesistenza; viceversa, se l'esito dei controlli è positivo, il ritorno alle coltivazioni convenzionali o biologiche sarà rinviato a quando tale livello. Non sia rientrato nei limiti di commistione ammissibili

4.3. I controlli di cui al comma 2, sono eseguiti dal Corpo forestale regionale che potrà avvalersi dell'ERSA o di altri organismi accreditati a livello nazionale.

5. GESTIONE DELL'INTRUSIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Qualora nella coltura OGM in atto si registri un danno derivante da intrusione di animali selvatici, con asportazione della produzione (anche nel caso di prodotto non maturo), tale evento deve essere comunicato tempestivamente alla Regione quale autorità competente.